



**ELEMENTI DI SINTESI DEL
“DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001
DI UBI FACTOR S.P.A.”**

INDICE

QUADRO NORMATIVO.....	3
INTRODUZIONE.....	3
AUTORI DEL REATO.....	3
I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	3
APPARATO SANZIONATORIO.....	4
REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	5
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	5
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DI UBI FACTOR S.P.A.....	7
L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI UBI FACTOR.....	8
PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	8
FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	8
VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO.....	9
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI.....	10
REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....	11
SISTEMA DISCIPLINARE.....	11
FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	11
MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI.....	11
MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI.....	12
MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI.....	12
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	12
PREMESSA.....	12
INFORMATIVA AI DIPENDENTI E AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	12
INFORMATIVA AD ALTRI DESTINATARI.....	13
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.....	13
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 DI UBI FACTOR.....	14
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR, CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	14
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	15
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI.....	15
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	16
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	16
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AL REATO DI AGGIOTAGGIO E AI REATI (ED ILLECITI AMMINISTRATIVI) DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....	17
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI REATI TRANSAZIONALI.....	17
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	17
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....	18

<i>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.</i>	19
<i>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.</i>	19
<i>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.</i>	19
<i>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.</i>	20
<i>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI.</i>	20
<i>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN UBI FACTOR CON RIFERIMENTO AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.</i>	20
IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	22

Quadro normativo.

Introduzione.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001”) è stata disciplinata la “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, gli enti possono essere ritenuti “responsabili” in relazione alla commissione di alcuni reati commessi o tentati, ove siano posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da esponenti dei vertici aziendali e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata di regola nell’ambito del medesimo procedimento penale relativo alla persona fisica cui si imputa la commissione del fatto di reato.

Il Decreto 231 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione alla commissione di reati da parte di soggetti funzionalmente legati agli enti.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali l’Associazione Italiana per il Factoring (Assifact), e comunicati al Ministero della Giustizia.

Autori del reato.

In base al d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

Il reato si intende commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente quando quest’ultimo abbia avuto o comunque potesse in astratto avere un qualsiasi ritorno positivo in relazione all’integrazione del fatto illecito, in termini sia economici che di altra natura, ivi compresi i risparmi di risorse.

È opportuno, altresì, ribadire che l’ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto 231), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati presupposto della responsabilità dell’ente.

I reati per i quali l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di criminalità informatica (richiamati dall’art. 24-bis del d.lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall’art. 24-ter del d.lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall’art. 25-bis del d.lgs. 231/2001);

- delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001);
- reati societari (richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater del d.lgs. 231/2001);
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-quater.1 del d.lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001);
- reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001);
- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- reato di “impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (richiamato dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001);
- reati di razzismo e xenofobia (richiamato dall'art. 25-terdecies del Decreto 231).

Apparato sanzionatorio.

In conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati il Decreto 231 prevede a carico dell'ente le seguenti sanzioni:

- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile, per singola quota, fra un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1549,37 (e quindi per un importo che va da un minimo di euro 25.823,00 ad massimo di euro 1.549.370,00).

La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell'illecito della persona giuridica.

In tal caso le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi

in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

Reati commessi all'estero.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/2001 l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, commessi all'estero.

La Relazione illustrativa al Decreto 231 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

- a) Il Decreto 231 attribuisce valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente. Più in particolare, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi richiedendo:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito anche "TUS") il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 di UBI Factor S.p.A..

Unione di Banche Italiane per il Factoring S.p.A. (di seguito indicata anche come “UBI Factor” o la “Società”) ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo 231 conforme ai requisiti previsti dal Decreto 231 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle *Linee guida ABI* e nelle Linee guida Assifact.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 di UBI Factor è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

- (i) nella parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo di UBI Factor);
 - alla struttura del Modello e alla metodologia scelta per la definizione e l’aggiornamento dello stesso;
 - alla individuazione e nomina dell’organismo di vigilanza di UBI Factor, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;

- (ii) nella parte speciale, una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 - ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

La documentazione di cui UBI Factor si è dotata per rappresentare il proprio assetto organizzativo e per disciplinare il proprio operato anche in relazione alle attività sensibili ai fini del Modello 231 include:

- il Codice Etico che definisce principi etici generali e di condotta nelle relazioni con gli *Stakeholder* che ispirano lo stile di gestione della Società;
- il Codice di Comportamento redatto in coerenza con i principi del Codice Etico;
- il Regolamento di Gruppo che definisce i rapporti tra gli Organi collegiali e l’Alta Direzione della Capogruppo con gli Organi collegiali e l’Alta Direzione delle società che fanno parte del Gruppo stesso;
- il Regolamento Generale Aziendale che definisce l’interazione degli Organi collegiali con le strutture della Società;
- la Normativa interna che integra le normative vigenti relative agli intermediari bancari e finanziari.

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del Modello 231, definisce le modalità con cui UBI Banca e le società del Gruppo, tra cui UBI Factor, intendono perseguire la propria missione e rapportarsi con i diversi *Stakeholder* improntando le attività gestionali ed operative al rispetto delle obbligazioni morali e legali nei confronti della collettività, descrivendo i principi etici generali, i principi di condotta nelle relazioni con gli *Stakeholder* e le conseguenti modalità di attuazione e controllo.

Il Codice di Comportamento, che si applica a tutti coloro i quali intrattengono con UBI Factor un rapporto di lavoro su base sia continuativa che occasionale, tutela l’immagine e la buona reputazione

della Società attraverso il mantenimento di elevati standard di correttezza, professionalità, disponibilità e decoro nelle relazioni con tutti gli *Stakeholder*.

L'organismo di vigilanza di UBI Factor.

Come detto in base alle previsioni del Decreto 231 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto 231, se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato e attuato un idoneo modello organizzativo, ha altresì affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal d.lgs. 231/2001.

UBI Factor ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza") in un organismo collegiale al quale è garantita totale autonomia nell'esercizio delle sue funzioni, coincidente con la composizione del Collegio Sindacale.

Principi generali in tema di istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di UBI Factor è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e i suoi membri cessano in concomitanza della cessazione del Collegio Sindacale del quale sono componenti e sono rieleggibili.

Alla sua scadenza, l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei suoi componenti.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i seguenti compiti e poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello 231;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello 231, identificando e segnalando all'organo dirigente l'esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, a titolo esemplificativo, in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello 231;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello 231;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi struttura/unità organizzativa, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, e rappresentanti esterni alla Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001;
- vigilare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 231/2007 sull'osservanza delle norme contenute nel decreto medesimo, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e ad effettuare le prescritte segnalazioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Le segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali. In particolare, tale obbligo di vigilanza, in conformità all'interpretazione fornita dalle Linee guida ABI, *“deve essere inteso come vigilanza che ognuno degli organi richiamati dalla norma deve espletare nel proprio ambito di attività, senza necessità di produrre inutili duplicazioni di compiti ed attività”*;
- assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dal secondo comma del sopra citato art. 52. A tale specifico fine, i soggetti incaricati di supervisione la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio nell'ambito della Società forniscono con regolarità all'Organismo di Vigilanza relazioni informative periodiche in merito alla propria attività nonché comunicano al medesimo tempestivamente la rilevazione di eventuali infrazioni alla normativa stessa;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'Organismo di Vigilanza può giovare – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società – o presenti presso UBI Banca e che prestano la propria attività a favore della Società sulla base di contratti di servizi infragruppo – ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Verifiche e controlli sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società – o presenti presso UBI Banca e che prestano la propria attività a favore della Società sulla base di contratti di servizi infragruppo – con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli, potendo, in particolare, accedere senza alcuna limitazione alla documentazione aziendale, svolgere audizioni, acquisire informazioni da soggetti terzi, avvalersi di consulenti all'uopo nominati.

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi.

Il personale dipendente è tenuto ad informare l'O.d.V. delle possibili violazioni e/o dei comportamenti non conformi a quanto stabilito dal Modello 231, mediante i seguenti canali di comunicazione:

- **e-mail:** Organismo.di.Vigilanza.231@ubifactor.it
- **lettera all'indirizzo:** UBI Factor S.p.A.
Organismo di Vigilanza 231
Via F.lli Gabba, 1
20121 – Milano

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello 231 rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta, anche anonima.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali notizie relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello 231
- ogni Responsabile di Unità Organizzativa, cui è attribuita la responsabilità di coordinamento delle strutture di riferimento, deve segnalare formalmente e tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti difformi al Modello 231;
- il dipendente, i *partner* commerciali, i consulenti, i collaboratori, i c.d. parasubordinati, e in generale tutti gli *stakeholder*, per quanto riguarda i rapporti con UBI Factor e l'attività svolta nei confronti di UBI Factor, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute, individuando le iniziative necessarie;
-
- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, la stessa verrà trasmessa anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale ovvero, se riguardante il Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se riguardante il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale.

Devono essere altresì trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Direttore Generale;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Sistema disciplinare.

Funzione del sistema disciplinare.

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Misure nei confronti di lavoratori subordinati.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di UBI Factor degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di UBI Factor costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello 231, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di UBI Factor, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per quanto riguarda le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del Modello, trovano applicazione i principi e le regole generali previste nel Codice Disciplinare già emanato da UBI Factor e diffuso con le medesime forme e modalità sopra descritte.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

Ad ogni notizia di violazione del Modello 231, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di UBI Factor.

Si precisa comunque che dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza.

È fatta salva la prerogativa di UBI Factor di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, UBI Factor una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.

Apposite misure sanzionatorie sono previste in caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello 231 da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.

Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori.

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello 231 agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Resta ovviamente salva la prerogativa di UBI Factor di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

Formazione e comunicazione.

Premessa.

UBI Factor, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di UBI Factor è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di UBI Factor in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza.

Informativa ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali.

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello 231; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, UBI Factor promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il Modello 231 (Documento descrittivo del Modello, Codice di Comportamento, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Banca, sulle attività e sulle procedure aziendali) è consultabile da parte dei dipendenti accedendo all'*Intranet* aziendale. Inoltre, al

fine di agevolare la comprensione e la conoscenza del Modello 231, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231, sono tenuti a partecipare alle iniziative mirate di formazione predisposte dalla Banca.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Modello 231 e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.

Ai componenti degli organi sociali di UBI Factor saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Informativa ad altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello 231 è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con UBI Factor rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner* commerciali, consulenti, procuratori d'affari e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi UBI Factor fornirà una copia del presente documento e una copia del Codice Etico. Ai terzi cui saranno consegnate le copie dei predetti documenti, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

UBI Factor, tenuto conto delle finalità del Modello 231, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

Attività di formazione.

UBI Factor predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte, specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello 231.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 di UBI Factor.*Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione.*

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione:

1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici o Privati (es.: operazioni di factoring);
2. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici relativi a diritti sugli immobili (Conservatoria, Catasto, ecc.);
3. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici – incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es.: Banca d'Italia; UIF; Consob; Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità garante per le comunicazioni; Ivass; Covip; Ministeri; Autorità Garante per la protezione dei dati personali) - che operino quali pubbliche autorità con riferimento a determinate aree di competenza. Adempimenti ed ispezioni;
4. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
5. assunzione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata. Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali;
6. rapporti con l'Autorità Giudiziaria e suoi ausiliari (es. magistratura, polizia giudiziaria, ecc.);
7. promozioni commerciali e sponsorizzazioni;
8. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
9. acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società;
10. gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (es.: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
11. gestione del contenzioso relativo al recupero crediti, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
12. gestione di *software* di Enti Pubblici o forniti da terzi per conto di Enti Pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Enti Pubblici;
13. rapporti di collaborazione commerciale (in particolare, convenzioni di collaborazione commerciale con mediatori creditizi in qualità di segnalatori di potenziale clientela). Selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto;
14. gestione delle risorse finanziarie e poteri di firma;
15. locazione di immobili;
16. negoziazione e concessione di condizioni in deroga su prodotti e servizi finanziari;
17. definizione, gestione e concessione degli omaggi e delle utilità aziendali, anche nell'ambito dei rapporti Istituzionali intrattenuti dalla Società.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio con riferimento ai reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento:

1. gestione e disponibilità, utilizzo o detenzione di denaro/valori di bollo;
2. ideazione, riproduzione, realizzazione o utilizzo a fini commerciali o industriali di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali;
3. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o messa in circolazione sul mercato dei consumatori di opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai reati societari.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

1. redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico e osservanza degli adempimenti introdotti dalla legge 262/2005 in materia di documenti contabili societari;
2. gestione dei rapporti con Collegio sindacale, società di revisione e soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
3. operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili;
4. preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
5. comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
6. comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
7. liquidazione di società;
8. gestione delle transazioni infragruppo;
9. autorizzazione ed esecuzione dei servizi finanziari previsti dallo Statuto della Società;
10. gestione di investimenti (es.: acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
11. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di collaborazione commerciale (in particolare, convenzioni di collaborazione commerciale con mediatori creditizi in qualità di segnalatori di potenziale clientela) e di consulenza (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e svolgimento del rapporto);
12. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici o Privati (es.: operazioni di factoring);
13. gestione delle attività infragruppo delegate o gestite in *service*;
14. definizione, gestione e concessione degli omaggi e delle utilità aziendali;
15. gestione delle promozioni commerciali, delle sponsorizzazioni e delle liberalità;
16. negoziazione e concessione di condizioni in deroga su prodotti e servizi finanziari;
17. rapporti che la Società intrattiene con gli *Stakeholder* e le controparti esterne;
18. negoziazione e gestione dei rapporti con consulenti esterni o fornitori esterni di beni e servizi;
19. negoziazione (mediante trattativa privata o gare d'appalto) e gestione dei rapporti con controparti esterne clienti relativamente a processi di "ciclo attivo", anche relativi a convenzioni commerciali;

20. gestione dei percorsi di sviluppo professionale e dei riconoscimenti economici/di carriera;
21. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es.: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, recupero crediti, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
22. selezione ed assunzione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
23. locazione di immobili;
24. gestione delle risorse finanziarie e poteri di firma.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quater* del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

1. autorizzazione ed esecuzione dei servizi finanziari previsti dallo Statuto della Società;
2. gestione di investimenti (es.: acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
3. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di collaborazione commerciale (in particolare, convenzioni di collaborazione commerciale con mediatori creditizi in qualità di segnalatori di potenziale clientela) e di consulenza;
4. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici o Privati (es.: operazioni di factoring);
5. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in favore, in particolare, di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio;
6. gestione del processo di approvvigionamento;
7. rapporti di corrispondenza con operatori esteri;
8. selezione dei *partner* commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti;
9. selezione e formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007;
10. gestione di *server* della Società o di siti *Internet*;
11. assunzione di personale;
12. locazione di immobili.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai reati contro la personalità individuale.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quinqies* del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito vengono indicate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati contro la personalità individuale:

1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici o Privati (es.: operazioni di factoring);
2. attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es.: affidamenti di appalti);
3. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà;
4. gestione di *server* della Società o di siti *Internet*;
5. organizzazione/promozione di viaggi (es.: viaggi premio) per dipendenti o *partner* commerciali (es.: agenti, gestori, ecc.);
6. attività che prevedono il ricorso a prestazioni di servizi forniti da agenzie specializzate o *tour operator*.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento al reato di aggio e ai reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzati il reato di aggio, le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001 e gli illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di aggio e ai reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:

1. emissione di comunicati e, più in generale, di informazioni rilevanti relative alla Società tramite *media* (es.: stampa, sito *internet*, ecc.);
2. gestione delle informazioni privilegiate relative alla Società o a soggetti terzi.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai reati transnazionali.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dalla legge 146/2006. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati transnazionali:

1. autorizzazione ed esecuzione, in riferimento ad attività transnazionali, dei servizi finanziari previsti dallo Statuto della Società;
2. gestione di investimenti in relazione ad attività transnazionali (es.: acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
3. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di collaborazione commerciale (in particolare, convenzioni di collaborazione commerciale con mediatori creditizi in qualità di segnalatori di potenziale clientela) e di consulenza in riferimento ad attività transnazionali;
4. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici o Privati (es.: operazioni di factoring), in relazione ad attività transnazionali;
5. gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;
6. gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza);
7. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
8. locazione di immobili in riferimento ad attività transnazionali;
9. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in riferimento ad attività transnazionali;
10. gestione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività transnazionali;
11. selezione dei *partner* commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti in relazione ad attività transnazionali.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

1. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
2. sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
3. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
4. attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;

5. attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
6. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
7. gestione degli *asset* aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
8. controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

1. autorizzazione ed esecuzione dei servizi finanziari previsti dallo Statuto della Società;
2. gestione di investimenti (es.: acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
3. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di collaborazione commerciale (in particolare, convenzioni di collaborazione commerciale con mediatori creditizi in qualità di segnalatori di potenziale clientela) e di consulenza;
4. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici o Privati (es.: operazioni di factoring);
5. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in favore, in particolare, di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio;
6. gestione del processo di approvvigionamento;
7. rapporti di corrispondenza con operatori esteri;
8. selezione dei *partner* commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti;
9. selezione e formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007;
10. gestione di *server* della Società o di siti *Internet*;
11. assunzione di personale;
12. locazione di immobili;
13. gestione degli interventi di copertura ai rischi derivanti da operatività in conto proprio e con la clientela, anche tramite polizze assicurative;
14. definizione, gestione ed adeguamento del pricing di un servizio, prodotto, rapporto od operazione, anche tramite interventi e manovre massive;
15. gestione delle operazioni e delle transazioni finanziarie con la clientela istituzionale italiana ed estera;
16. gestione delle operazioni e delle transazioni finanziarie infragruppo;
17. negoziazione (mediante trattativa privata o gare d'appalto) e gestione dei rapporti con controparti esterne clienti relativamente a processi di "ciclo attivo";
18. gestione amministrativa del ciclo attivo e del ciclo passivo (fatturazione, pagamenti, incasso, ecc.);
19. redazione del bilancio e osservanza degli adempimenti introdotti dalla legge 262/2005 in materia di documenti contabili societari;
20. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati:

1. definizione delle regole da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico;
2. gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni o operatori di sistema, dei profili utente e del processo di autenticazione;
3. gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio, della protezione delle reti e delle comunicazioni;
4. gestione della sicurezza fisica, ambientale (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, ecc.) e delle attività di inventariazione dei beni (materiali e immateriali);
5. acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi (anche di rilevazione) connessi con il sistema o di programmi informatici (ivi inclusi lo sviluppo degli stessi e i servizi di installazione e manutenzione);
6. monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
7. gestione degli aspetti infrastrutturali delle transazioni *on-line*.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai delitti di criminalità organizzata.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di criminalità organizzata:

1. autorizzazione ed esecuzione dei servizi finanziari previsti dallo Statuto della Società;
2. gestione di investimenti (es.: acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
3. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di collaborazione commerciale (in particolare, convenzioni di collaborazione commerciale con mediatori creditizi in qualità di segnalatori di potenziale clientela) e di consulenza;
4. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici o Privati (es.: operazioni di factoring);
5. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
6. locazione di immobili;
7. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà;
8. gestione del processo di approvvigionamento;
9. selezione dei *partner* commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio:

1. partecipazione a gare;
2. gestione dei rapporti con i soggetti incaricati o esercizio diretto delle seguenti attività:
 - a) offerta sul mercato di beni o servizi;
 - b) vendita o messa in commercio di sostanze o prodotti alimentari;

- c) vendita o messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali;
- d) introduzione nel territorio dello Stato o detenzione per la messa in circolazione di oggetti o altri beni.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001.

Le seguenti attività:

- a) detenzione a qualunque titolo
- b) importazione
- c) diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma
- d) riproduzione o duplicazione
- e) utilizzo a qualunque titolo
- f) produzione
- g) modificazione del contenuto

si considerano come sensibili o a rischio con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati:

- i) programmi per elaboratori
- ii) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi
- iii) contenuto di banche dati
- iv) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento
- v) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- vi) servizi criptati
- vii) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
- viii) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione
- ix) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento ai reati ambientali.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

1. smaltimento dei rifiuti
2. selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti
3. utilizzo e conduzione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in UBI Factor con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate:

1. assunzione di personale proveniente da Paesi terzi;
2. rapporti con fornitori che occupano alle proprie dipendenze cittadini di paesi terzi (es.: manodopera, affidamenti di appalti, pulizie, ecc.);
3. rapporti di collaborazione commerciale (in particolare, convenzioni di collaborazione commerciale con mediatori creditizi in qualità di segnalatori di potenziale clientela). Selezione, instaurazione e regolamento del rapporto di lavoro.

Il sistema dei controlli.

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico, si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali delle attività**, che sono sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- **protocolli specifici** che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es.: regolamenti aziendali, procedure, circolari, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono:

- a) **Segregazione delle attività:** l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- b) **Norme:** la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello.
- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- d) **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- e) **Segnalazioni:** nel caso in cui un esponente della Società riceva sollecitazioni - o ne venga a conoscenza anche per il tramite di terzi - ad effettuare attività in violazione delle regole procedurali previste e richiamate dal Modello 231, lo stesso deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico ed il Chief Audit Executive di UBI Banca.

f)

I protocolli specifici sono analiticamente indicati nei 15 capitoli – ciascuno dedicato ad una categoria di reati (e di illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività – che compongono la parte speciale del Documento Descrittivo del Modello.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e protocolli specifici (paragrafo 3).

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida ABI, le linee guida di Confindustria e quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le *best practice* internazionali, tenendo in considerazione le indicazioni fornite dalle Linee guida Assifact, e sono stati successivamente adottati dalla Società con gli opportuni adattamenti operati in ragione del proprio modello di *governance* e assetto organizzativo.

In conformità a quanto specificamente prescritto dalle Linee guida ABI, il rischio di verifica dei reati e l'individuazione dei relativi protocolli volti alla prevenzione degli stessi è stata operata tenendo in considerazione la particolarità della realtà societaria e muovendo dal conseguente assunto che, in linea generale, per talune fattispecie di illecito il rischio di verifica è, nella società, uguale a quello di qualunque altro ente (cc.dd. "reati generali"), laddove invece per altre tipologie di fattispecie nella società sussiste un più elevato rischio di verifica in ragione delle particolari attività svolte dalla società stessa (cc.dd. "reati peculiari").

Sempre secondo le citate Linee guida, per talune fattispecie di reato (quali quelle relative ai fenomeni di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), detta bipartizione assumerebbe minor rilievo ritenendosi che, per le ragioni ivi specificamente indicate, con riferimento alle imprese bancarie i reati in esame possano essere considerati sia come reati peculiari che come reati generali.

Con particolare riferimento ai reati generali, nell'accezione precedentemente indicata, si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di "tracciabilità" e "segregazione" (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe, istituito dalla Società in ossequio al protocollo "poteri di firma e poteri autorizzativi", che prevede differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in capo a soggetti diversi e modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.

I protocolli specifici relativi ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati definiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 81/2008, utilizzando come riferimento le linee guida UNI-INAIL per la realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

I protocolli specifici relativi ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono stati elaborati sulla base:

- dello *standard* ISO 27001, che fornisce i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda;
- del *framework* COBIT, che rappresenta il modello di riferimento per la gestione della *Information and Communication Technology* (ICT);
- del SAS 70, *audit standard* riconosciuto a livello internazionale per i controlli di sicurezza rivolti ai fornitori di servizi, che prevedono controlli sulle reti, ambienti informatici e relativi processi.

Detti protocolli specifici, laddove l'attività sensibile ai fini di tali delitti informatici e trattamento illecito dei dati cui sono associati sia svolta in regime di *outsourcing* da altra società del Gruppo o fornitore esterno, potranno essere recepiti nell'ambito dei contratti di servizio relativi allo svolgimento dell'attività.

Si rileva, infine, che nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, trovano applicazione – in sostituzione e/o a complemento dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili – i seguenti protocolli:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* viene stipulato uno specifico contratto che disciplina lo svolgimento dell'attività sensibile e definisce i livelli di servizio (SLA) in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'*outsourcer* e regolare le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'*outsourcer*.
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* viene individuato, all'interno della Società, un soggetto/funzione responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel *Service Level Agreement* (norme contrattuali, livelli di servizio), a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata all'esterno.
- **Clausole ad hoc:** nei contratti di servizio stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina prevista dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello.
- **Presidi di controllo:** nei contratti di servizio i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società – in tutto o in parte – la gestione dell'attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a

prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001 che potrebbero essere ascritti alla Società.